



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca
ISTITUTO COMPRENSIVO DI TARENTO
Viale G. Matteotti, 56 33017 Tarcento (UD)
Cod. fisc. 94071050309 - Tel. 0432/785254 - Fax 0432/794056
segreteria@ictarcento.com - UDIC83000X@pec.istruzione.it

Premessa

Il Comitato di Valutazione individua i criteri per la valorizzazione dei docenti sulla base delle seguenti indicazioni generali definite dall'art. 11, c. 3, del T.U. di cui al Decreto Leg.vo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall'art. 1, c. 129, della L. 107/2015:

- a) della qualità dell'insegnamento e del contributo al miglioramento dell'istituzione scolastica, nonché del successo formativo e scolastico degli studenti;
- b) dei risultati ottenuti dal docente o dal gruppo di docenti in relazione al potenziamento delle competenze degli alunni e dell'innovazione didattica e metodologica, nonché della collaborazione alla ricerca didattica, alla documentazione e alla diffusione di buone pratiche didattiche;
- c) delle responsabilità assunte nel coordinamento organizzativo e didattico e nella formazione del personale.

Detti criteri sono specificati nell'Allegato 1 al presente documento (“*Scheda dichiarazione docente*”).

Un tanto premesso, il *bonus* premiale potrà essere corrisposto per compensare una prestazione lavorativa superiore, per qualità o per conseguimento di risultati o per assunzione di responsabilità, rispetto a quella ordinaria; la sua erogazione è svincolata da qualsiasi considerazione rispetto al numero di ore lavorate e si configura come un compenso corrispettivo a un impegno e/o a una collaborazione nel lavoro di livello superiore al minimo dovuto: pertanto, la funzione retribuita con il fondo per il Miglioramento dell'Offerta Formativa (MOF), potrà essere ulteriormente riconosciuta ai fini della valorizzazione del merito qualora soddisfatti i requisiti indicati.

Le condizioni per l'assegnazione del *bonus* premiale sono costituite da:

1. posizione di docente con contratto a tempo indeterminato;
2. assenza di sanzioni disciplinari ricevute nell'ultimo biennio.

La valutazione, salvo diverse specificazioni, è riferita all'anno scolastico in corso. Gli stessi titoli culturali e professionali, la stessa attività ed incarico possono essere valutati solo una volta per l'anno scolastico di riferimento.

La possibilità di accedere al *bonus* premiale è ulteriormente subordinata alla compilazione da parte degli interessati, entro il 30 giugno di ogni anno, della “*Scheda dichiarazione docente*” allegata al presente documento (Allegato 1) in cui vengono declinati i criteri per la valorizzazione dei docenti; la Scheda – oltre a specificare detti criteri - è finalizzata a consentire l’assegnazione di punteggi alle attività svolte dagli insegnanti in relazione a quanto previsto dal citato art. 11 del T.U. di cui al Decreto leg.vo 16 aprile 1994, n. 297, come sostituito dall’art. 1, c. 129, della L. 107/2015, nonché a definire il numero di docenti ammessi all’attribuzione del compenso del merito.

Acquisite le “*Schede dichiarazione docente*” prodotte dagli interessati e tenuto conto di eventuali ulteriori elementi utili alla valorizzazione del merito, vengono attribuiti dal Dirigente scolastico i punteggi per le attività svolte entro il limite del punteggio massimo previsto per ciascun descrittore; si procederà quindi alla somma dei punteggi assegnati al totale dei docenti interessati. L’importo dell’assegnazione ministeriale verrà diviso per la suddetta somma dei punteggi assegnati al totale dei docenti coinvolti, onde ottenere il valore in Euro del singolo punto; tale valore andrà moltiplicato per i punti assegnati a ogni singolo docente e il valore risultante costituirà il *bonus* premiale individuale.

Resta salva la facoltà del Dirigente scolastico di procedere all’assegnazione del *bonus* premiale anche in assenza di presentazione da parte degli interessati della suddetta “*Scheda dichiarazione docente*”, con proprio provvedimento motivato sulla base dei criteri individuati dal Comitato di valutazione, provvedimento da cui emergano i punteggi parziali e complessivi attribuiti. Il docente che non riterrà di ricevere detto *bonus* potrà rinunciarvi al momento dell’emanazione del provvedimento del Dirigente scolastico portato a sua conoscenza, senza alcun effetto a livello individuale.

Ad un singolo docente non potrà essere attribuito un valore iniziale in denaro superiore al 10% del *budget* totale attribuito alla scuola: eventuali economie saranno redistribuite in modo proporzionale tra tutti gli insegnanti coinvolti nelle operazioni di valorizzazione del merito dei docenti.

Qualora si renda necessario, i criteri individuati dal Comitato di valutazione potranno essere rivisti entro il 31 dicembre dell’anno scolastico di riferimento.

Tarcento, 15 maggio 2017

F.to E. Attimis
C. Castenetto
G.L. Passera
R. Spoletti
A. Ventura
A. Pertoldi